

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 luglio 2021, ha approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa della deputata Bruno Bossio; del deputato Ceccanti; dei deputati Brescia, Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano e Elisa Tripodi; dei deputati Meloni, Lollobrigida, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fianza, Foti, Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi e Zucconi e dal Senato il 9 settembre 2020, e approvato, in sede di seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 9 giugno 2021:*

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

IL PRESIDENTE

